

CITTÀ di
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Prot. n. OR. 623/2020
Pg 378679 del 04.09.20

Oggetto: misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia in occasione delle Manifestazioni relative alla Regata Storica del giorno 6 settembre 2020 **Ordinanza Dirigenziale.**

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che il giorno 6 settembre 2020 avrà luogo in Venezia la tradizionale “Regata Storica” che prevedibilmente richiamerà un numero di spettatori;

Ritenuto che per agevolare la circolazione pedonale e per consentire il regolare svolgimento della manifestazione si può rendere necessario disporre, in relazione al numero di persone e alle caratteristiche strutturali del sistema viario e delle località, temporanei obblighi e divieti al transito per singole vie e la sospensione o lo spostamento dei plateatici insistenti;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visti l’art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 “*Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*” e l’art..21 bis della Legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto l’art.17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia.

ORDINA

Domenica 6 settembre 2020 dalle ore 13.30 sino a cessate esigenze, in caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalla manifestazione in epigrafe tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale, la Polizia Locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l’istituzione di sensi unici, inibendo l’accesso in determinate zone ove la presenza di spettatori potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità, ivi compreso l’interdizione del transito nelle scalinate laterali del Ponte di Rialto e l’interdizione temporanea del transito sul Ponte dell’Accademia.

La Polizia Locale, ove ne ricorrano gli estremi a garanzia della pubblica incolumità, potrà disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o il temporaneo spostamento delle stesse.



Corpo di Polizia Locale

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n.50 convertito con legge 20 maggio 2003 n.116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981 n.689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 gg. dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

Gli organi di polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità.

Venezia, li 4 settembre 2020

Il Comandante Generale

Gr. Uff. Dott. Marco Agostini